



# UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

## PROVINCIA DI VITERBO

---

### REGOLAMENTO D'USO PER L'ESERCIZIO DELL'APICOLTURA SUI TERRENI DI DEMANIO CIVICO DELL'ENTE

#### ART. 1

1. L'esercizio dell'apicoltura sui terreni di demanio civico gestiti dall'Università Agraria di Tarquinia viene disciplinato dal presente Regolamento.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'apicoltura sui terreni di demanio civico dell'Ente è demandata alla Giunta Esecutiva che provvede con proprio provvedimento di concessione.
3. Il presente Regolamento viene applicato nei confronti degli apicoltori dilettanti e degli imprenditori apistici che intendono esercitare l'attività di apicoltura sui terreni di demanio civico dell'Ente.

#### ART. 2

1. La Giunta Esecutiva individua con proprio provvedimento le aree di demanio collettivo da destinare all'esercizio dell'apicoltura sulla base di una valutazione delle zone a maggiore vocazione in tal senso.
2. Gli apiari potranno pertanto essere collocati esclusivamente presso le postazioni come individuate ai sensi del comma 1.
3. Nella scelta delle postazioni di apiari verranno preferiti siti ricchi di flora nettarifera scalare e fonti di polline nelle vicinanze. Possibilmente dovranno essere evitate zone umide nonché la vicinanza di elettrodotti, vitigni e di fonti di rumore e vibrazione.
4. Gli apiari devono inoltre essere collocati nelle vicinanze di fonti di approvvigionamento idrico al fine di favorire in primavera l'allevamento della covata e in estate la regolazione termica dell'alveare.
5. Le aree da destinare per il collocamento di arnie di cui al precedente comma 1 possono anche variare periodicamente oppure essere incrementate con autonomo successivo provvedimento sempre demandato alla Giunta Esecutiva.

#### ART. 3

1. Gli apicoltori che intendono esercitare l'attività di apicoltura sui terreni dell'Ente presso le aree a tal uopo convenientemente individuate con le modalità di cui all'art. 1 sono tenuti al rigoroso

rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 24.12.2004 n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e L.R. 21.11.1988 n. 75 "Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale".

2. Ai fini del conseguimento di contributi per l'esercizio dell'apicoltura trova applicazione il Reg. CE 797 del 26.04.2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.
3. L'esercizio dell'apicoltura sui terreni di demanio civico dell'Ente, in presenza di apiari eccedenti cinquanta alveari, va condotto nel rispetto delle distanze come stabilite dal R.D.L. 23.10.1925 n. 2079.
4. Gli apicoltori di cui al comma 1 sono inoltre tenuti al rispetto delle distanze minime per il collocamento di apiari secondo quanto stabilito dall'art. 8 L. 313/2004 che ha introdotto l'art. 896 bis del codice civile "Distanze minime per gli apiari".
5. Si applicano le prescrizioni di cui al Codice Civile e al Codice Penale in ordine all'inseguimento dello sciame di api su fondo altrui - art. 924 c.c. - e all'ipotesi di chi aizza o spaventa le api in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone - art. 672 c.p.

#### **ART. 4**

1. La concessione di aree per postazioni di apiari sui terreni di demanio civico dell'Ente in linea generale devono intendersi a tempo determinato ed è pertanto riferita a postazioni mobili.
2. Viene fatta salva l'ipotesi di concessione di aree per l'installazione in via straordinaria di postazioni stanziali la cui assegnazione è demandata alla Giunta Esecutiva che procede tuttavia con provvedimento motivato.
3. La concessione in via ordinaria di aree di demanio civico per l'esercizio dell'apicoltura ha durata trimestrale decorrente dal 1 maggio al 31 luglio di ogni anno.
4. La Giunta esecutiva può tuttavia accordare concessioni di più ampia durata fino a sei mesi con proprio provvedimento dove indica la decorrenza della concessione.
5. L'assegnazione di aree di demanio civico ad apicoltori per periodi eccedenti i sei mesi può essere accordata in via straordinaria dalla Giunta Esecutiva con proprio provvedimento motivato.
6. La Giunta Esecutiva autorizza in via ordinaria la collocazione fino a cinque arnie per gli apicoltori dilettanti e fino a quindici arnie per gli apicoltori professionisti, salvo diversa statuizione da demandare a diverso successivo provvedimento motivato dell'Esecutivo.

#### **ART. 5**

1. La concessione di postazioni di apiari a favore di richiedenti che rivestano la qualità di utenti dell'Ente deve intendersi a titolo gratuito.
2. La concessione di postazioni di apiari a favore di apicoltori che non rivestano la qualità di utenti dell'Ente è a titolo oneroso.
3. La Giunta Esecutiva con proprio provvedimento determina l'importo dei canoni concessori da corrispondere annualmente da parte di apicoltori non utenti dell'Ente per la concessione di aree per l'esercizio dell'apicoltura anche in sede di assegnazione e con il medesimo provvedimento.
4. Nell'assegnazione di postazioni di apiari viene in via ordinaria data priorità ai richiedenti che rivestano la qualità di utenti dell'Ente.
5. Nella determinazione dei canoni di cui al comma 3 la Giunta Esecutiva adotta criteri di equità a favore degli apicoltori richiedenti, dilettanti e professionisti.

6. Il canone di cui al comma 3 può anche essere determinato in ragione del numero di alveari da collocare.

## ART. 6

1. Gli apicoltori interessati alla concessione di aree per l'installazione di postazioni mobili di apiari dovranno presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - copia della denuncia del possesso di api inoltrata al Servizio Veterinario della A.S.L. competente specificando, ai sensi dell'art. 6 L. 313/2004, collocazione e numero degli alveari;
  - copia della denuncia del possesso di api inoltrata, tramite Servizio Veterinario, al Sindaco del Comune di Tarquinia;
  - autodichiarazione dei trattamenti antivarroa eseguiti con indicazione del prodotto utilizzato contestualmente specificando l'assenza di altre serie patologie;
  - copia della polizza assicurativa per danni causati a terzi a seguito di spostamento e conduzione delle arnie;
  - esclusivamente per gli imprenditori apistici copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente e autodichiarazione di regolarità contributiva in ordine al personale dell'azienda;
  - deposito cauzionale per un importo di fissato in € 150,00 per gli apicoltori professionali e in € 50,00 per apicoltori dilettanti a garanzia degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e dal rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
2. Analoghi adempimenti sono contemplati per apicoltori concessionari in via straordinaria di aree per postazioni stanziali di apiari ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento.

## ART. 7

1. Entro quindici giorni dal termine della concessione gli apicoltori sono tenuti alla rimozione delle arnie ed al ripristino dei luoghi
2. Qualora entro il termine di cui al precedente comma 1 gli apiari non vengano rimossi dal concessionario, è previsto il pagamento di una penale determinata in € 25,00 per gli apicoltori professionali e in € 10,00 per apicoltori dilettanti per ogni giorno di ritardo da prelevarsi, fino a concorrenza dell'importo depositato, dalla cauzione di cui all'art. 6 comma 1.
3. In ipotesi di persistente inerzia nella rimozione delle arnie da parte dell'apicoltore titolare della concessione, e comunque decorsi quindici giorni dalla scadenza del periodo di concessione di cui al comma 1, questa Università Agraria si riserva di provvedere alla rimozione coatta delle arnie con modalità da demandarsi alla Giunta Esecutiva che con proprio provvedimento individua i criteri di intervento imposti dal caso di specie e ritenuti più opportuni.
4. Nell'ipotesi di inerzia di cui al comma 2, l'Ente si riserva di non procedere a favore dell'apicoltore inadempiente al rinnovo della concessione per l'installazione di postazioni di apiari per gli anni successivi.

## **ART. 8**

1. L'apicoltore assegnatario di area per il collocamento di apiari assume a proprio carico gli oneri per la tabellazione monitoria di rito, in particolare l'apposizione di tabelle con dicitura "Attenzione api" ed il nome dell'apicoltore concessionario.
2. Rimane inoltre a carico dell'apicoltore la delimitazione dell'area concessa mediante apposizione della tabellazione di cui al precedente comma 1, la recinzione della postazione con chiudende amovibili e riutilizzabili a basso impatto ambientale e ogni altro onere accessorio relativo alla messa in sicurezza della postazione di apiario.
3. La tabellazione di cui al comma 1 dovrà essere collocata dagli apicoltori in modo che sia perfettamente visibile da chiunque da distanza di sicurezza.
4. L'Università Agraria di Tarquinia si riserva la facoltà di stabilire dei criteri di uniformità estetica in ordine alle modalità di realizzazione delle chiudende.

## **ART. 9**

1. L'Università Agraria di Tarquinia si riserva di installare una o più postazioni fisse di apiario per uso prettamente didattico mediante collocamento di arnie in punti opportunamente individuati.

## **ART. 10**

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di cui all'art. 4 del Regolamento medesimo.

### **Disposizione transitoria**

Le concessioni di postazioni di apiari attualmente in essere verranno revocate entro il termine di novanta giorni dall'adozione del presente Regolamento.

Tutte le nuove concessioni di aree di demanio civico di questo Ente per l'installazione di apiari verranno disciplinate dal presente Regolamento.

Tarquinia, 23 gennaio 2007

L'ASSESSORE  
(Renzo Bonelli)

IL PRESIDENTE  
(Avv. Alessandro Antonelli)